



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 novembre 2009 (01.12)
(OR. en)**

16121/09

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0196 (COD)**

**CONSOM 219
JUSTCIV 238
CODEC 1326**

NOTA

del: Comitato dei Rappresentanti Permanenti (parte prima)

al: Consiglio

N. prop. Comm.: 14183/08 CONSOM 110 JUSTCIV 220 CODEC 1315

N. doc. prec.: 16276/09 CONSOM 223 JUSTCIV 240 CODEC 1333

Oggetto: CONSIGLIO "COMPETITIVITÀ" (mercato interno, industria e ricerca) del 3 e 4 dicembre 2009

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori (deliberazione su atti legislativi)

- Dibattito orientativo

1. Si allega per le delegazioni una nota della presidenza sulla proposta di direttiva sui diritti dei consumatori.
2. Il 19 novembre 2009 la presidenza ha informato il gruppo "Protezione e informazione dei consumatori" sui punti che intendeva sollevare in vista del dibattito orientativo summenzionato.
3. Il 25 novembre 2009, il Comitato dei Rappresentanti Permanenti ha preso atto dei punti figuranti nell'allegato e li ha trasmessi al Consiglio affinché li discuta al fine di fornire orientamenti per i futuri lavori.

**NOTA DELLA PRESIDENZA SULLA PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUI DIRITTI DEI CONSUMATORI**

Dibattito orientativo

I. INTRODUZIONE

1. Il 13 ottobre 2008 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio la sua proposta¹ fondata sull'articolo 95 del trattato.

La proposta è il risultato del riesame dell'acquis relativo ai consumatori avviato nel 2004 con l'obiettivo di semplificare e completare il quadro normativo esistente e tiene conto dei risultati di consultazioni pubbliche sul Libro verde sul riesame dell'acquis relativo al consumatore, adottato dalla Commissione l'8 febbraio 2007². La proposta intende rivedere ed integrare quattro direttive vigenti³ al fine di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno ed un elevato livello di tutela dei consumatori.

2. In data 8 novembre 2008 il Consiglio ha deciso di consultare il Comitato economico e sociale, che ha formulato un parere⁴ il 16 luglio 2009 (relatore: Bernardo Hernandez Bataller (ES/Gruppo III)).

¹ Doc. 14183/08 [ref. COM/2008/614 definitivo - COD 2008/0196].

² GU C 271 E del 12.11.2003, pag. 578.

³ Direttiva 85/577/CEE per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza e direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.

⁴ INT/464.

3. Il Parlamento europeo ha svolto consultazioni durante la prima metà del 2009, cui ha fatto seguito un'udienza pubblica e la presentazione di un documento di lavoro. Dopo le elezioni del Parlamento europeo, il Sig. Andreas Schwab (PPE - DE) è stato nominato relatore della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori. Un udienza pubblica sulla proposta di direttiva ha avuto luogo il 29 settembre 2009. La commissione JURI (relatrice sig.ra Diana Wallis (ALDE - UK) si è associata alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, mentre la commissione ECON (relatrice sig.ra Sirpa Pietikäinen (EPP - FI)) formulerà un parere. Il Parlamento europeo potrebbe adottare un parere in prima lettura entro la fine del 2010.
4. Il 21-22 aprile 2009 il Comitato delle regioni ha adottato un parere⁵ di propria iniziativa (relatore sig. Wolfgang G. Gibowski (DE/PPE)).

II. LAVORI IN SEDE DI CONSIGLIO

5. La proposta è stata ampiamente discussa durante le presidenze francese e ceca (quattro e diciassette riunioni, rispettivamente) in sede di gruppo "Protezione e informazione dei consumatori". Dalle discussioni è emerso un sostegno generale agli obiettivi della proposta, ma anche la necessità di ulteriori chiarimenti per quanto riguarda in particolare il campo di applicazione della direttiva, la coerenza della proposta con altri atti legislativi comunitari e l'interazione con la normativa generale degli Stati membri in materia di contratti. La proposta è stata inclusa tra le varie negli ordini del giorno delle sessioni del Consiglio "Competitività" del dicembre 2008 e del maggio 2009, rispettivamente, con una presentazione della Commissione ed un'informazione e relazione sullo stato dei lavori da parte della presidenza.

Sulla scorta di una nota⁶ della presidenza ceca nel luglio 2009 il Comitato dei Rappresentanti permanenti ha preso atto dello stato delle discussioni, nonché dell'intenzione della Commissione di fornire informazioni scritte sulla proposta, come richiesto dal Parlamento europeo e dal Consiglio. La Commissione ha presentato tale documento di lavoro nel luglio 2009.

⁵ DEVE-IV-038.

⁶ 11158/09

6. I lavori sono proseguiti attivamente durante la presidenza svedese. Fino alla fine di novembre 2009 sono state organizzate dodici riunioni, incentrate sul capo III (Informazioni per il consumatore e diritto di recesso per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali), sul capo IV (Altri diritti del consumatore specifici ai contratti di vendita) e sul capo V (Diritti dei consumatori in materia di clausole contrattuali), nonché sul campo di applicazione della direttiva.

I lavori sono stati condotti in uno spirito costruttivo e la presidenza ha osservato che i chiarimenti apportati al testo assicureranno la certezza del diritto ed una buona base per un futuro accordo.

Il gruppo si è concentrato sul contenuto della direttiva. Il punto di partenza delle discussioni è stato l'approccio verso una piena armonizzazione, poiché questa è la base per la proposta della Commissione. Secondo questa logica, gli Stati membri potranno elaborare delle conclusioni definitive sulle conseguenze della piena armonizzazione solo dopo che il campo di applicazione e la sostanza saranno stati chiariti in maniera sufficiente.

Sebbene siano stati realizzati progressi per quanto riguarda il campo di applicazione della direttiva ed i capi III e IV, resta da compiere un'ingente mole di lavoro, in particolare sul capo IV.

Molto lavoro resta da compiere riguardo ad alcune parti del capo V, più precisamente gli allegati relativi alle clausole contrattuali che sono considerate abusive in tutti i casi ("lista nera" di clausole) e quelle che si presumono essere abusive ("lista grigia" di clausole). La presidenza ha esaminato gli elenchi nazionali di clausole contrattuali abusive e resta da stabilire se possa essere presa in considerazione l'aggiunta di altre clausole contrattuali agli elenchi contenuti nella proposta.

Un altro settore che dovrà essere oggetto di ulteriori approfondimenti riguarda gli obblighi generali d'informazione di cui al capo II della proposta, che è strettamente legato ad altre disposizioni della stessa.

III. PUNTI DA DISCUTERE

7. Gli Stati membri sembrano convenire sulla necessità di una serie aggiornata, chiara e più uniforme di norme relative ai diritti dei consumatori al momento dell'acquisto di beni e servizi al fine di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e ad un livello elevato di tutela dei consumatori in tutta l'UE. È tuttavia necessario apportare dei chiarimenti al testo della proposta per quanto riguarda il campo di applicazione, la coerenza con altri atti legislativi comunitari, nonché l'interazione con la normativa generale degli Stati membri in materia di contratti.
8. Riguardo taluni punti sui quali sono stati registrati progressi, la presidenza ritiene utile un dibattito politico in sede di Consiglio al fine di fornire orientamenti su come i lavori del gruppo dovrebbero consolidare tali progressi nei mesi a venire.
- a Dalle discussioni sul capo III è emerso che, data la natura dei **contratti a distanza e per i contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali**, occorre prevedere disposizioni specifiche relative ad un diritto di recesso per il consumatore, insieme ad obblighi specifici d'informazione che il commerciante deve rispettare.
- Le definizioni di contratto a distanza e di contratto negoziato al di fuori dei locali commerciali dovrebbero essere ampie e fornire una serie di regole chiare per i consumatori ed i commercianti al fine di scongiurare ogni elusione. Al fine di assicurare un'informazione specifica del consumatore ed il diritto di recesso per l'interessato, occorre considerare come avvenuti al di fuori dei locali commerciali non soltanto gli acquisti effettuati in abitazioni private o luoghi di lavoro, ma anche quelli che avvengono in luoghi accessibili al pubblico, quali la pubblica via o i centri commerciali, che i commercianti utilizzano come base temporanea per le loro attività.

Siete d'accordo sull'idea di ampliare la definizione di contratto a distanza e di contratto negoziato al di fuori dei locali commerciali?

- b. La proposta prevede un **periodo di quattordici giorni** durante il quale il consumatore può comunicare il suo recesso dal contratto a distanza o dal contratto negoziato al di fuori dei locali commerciali senza fornire una ragione specifica.
- Attualmente si riscontra un ampio sostegno tra gli Stati membri a favore di una durata comune del periodo di recesso, insieme a modalità comuni per l'esercizio di tale diritto.

Gli Stati membri sono invitati a comunicare se sono d'accordo con questa proposta.

- c. Le questioni correlate alla consegna, al trasferimento del rischio ed ai rimedi in caso di merci difettose sono elementi chiave degli acquisti dei consumatori. Allorché si discute un approccio comune occorre prestare particolare attenzione all'interazione con la legislazione nazionale in materia di contratti. L'impegno verso il raggiungimento di una soluzione normativa corretta e l'equilibrio in materia di **diritti specifici dei consumatori in materia di contratti di vendita** dovrebbe proseguire, puntando nel contempo al corretto funzionamento del mercato interno e ad un livello elevato di tutela dei consumatori.

Gli Stati membri sono invitati a comunicare se sono d'accordo con questa impostazione.

- d. A causa della loro complessità e della loro attinenza a normative specifiche a livello comunitario o nazionale, è opportuno escludere alcuni contratti dal **campo di applicazione** di taluni capi della direttiva, quali taluni contratti relativi a beni immobili o contratti riguardanti servizi finanziari.

Gli Stati membri sono invitati a comunicare se sono d'accordo con questa proposta.

IV. LAVORI FUTURI

9. Sulla scorta delle discussioni svoltesi nel corso della presidenza svedese e dei risultati del dibattito orientativo la presidenza metterà a punto la versione consolidata della proposta, nell'obiettivo di preparare una base solida per le future discussioni in sede di Consiglio.